

ATTO DD 309/A2001B/2020**DEL 02/12/2020****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO****A2001B - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali**

OGGETTO: L.r. n. 11/2018 e DGR n. 34-2381 del 27.11.2020. Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani finalizzata a sostenere i progetti dell'Associazione per l'anno 2020. Approvazione dello schema di convenzione. Impegno di spesa di € 10.000,00 (di cui € 4.000,00 sul cap. 182890/2020 ed € 6.000,00 sul cap. 182890/2021).

Con legge regionale n. 11 del 1.8.2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti (ormai divenute obsolete) e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

La suddetta legge regionale n. 11 del 1.8.2018 è entrata in vigore in data 1.1.2019. Tra le sue principali finalità (art. 2, comma 1, lettera g) si richiama tra l'altro che la Regione, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, "orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere (...) la promozione del libro e della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell'ambito di specifiche iniziative".

All'art. 4 ("Funzioni della Regione"), comma 2, lettera d), inoltre, la Regione in particolare attua i propri progetti culturali "operando in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata attraverso il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi; sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive".

Nelle more dell'adozione dei nuovi strumenti di programmazione previsti dall'art. 7 della citata l.r. n. 11/2018 e visto l'art. 43, comma 2 della citata legge regionale, il vigente e attuale Programma triennale di attività 2018-2020 della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, approvato con DGR. n. 23-7009 del 8.6.2018 (recante "Programma di attività in materia di promozione di beni e attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione"), sul quale la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 31.5.2018, al paragrafo denominato "Gli enti culturali partecipati e controllati dalla Regione" individua alcuni Enti culturali di cui la

Regione negli anni ha promosso la costituzione che, per loro ruolo o natura, costituiscono dei punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale piemontese. Si tratta di realtà culturali caratterizzate da un chiaro interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e nuove professionalità, che svolgono attività di interesse della collettività o comunque strumentali rispetto a compiti pubblici essenziali e a pubbliche funzioni. Tra tali Enti compare l'Associazione Centro piemontese di studi Africani.

Il predetto Programma di attività, fra l'altro, riafferma il ruolo strategico degli enti stessi nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico garantito dalla Regione e dispone che la Giunta regionale definisca il proprio intervento a sostegno delle loro attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente e verificata la disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli.

Le finalità statutarie dell'Associazione (art. 2) prevedono che il Centro si attivi per promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, pubblicazioni, convegni, conferenze, mostre d'arte, concerti, spettacoli ed altre consimili manifestazioni culturali; collaborare con l'Università di Torino al potenziamento della ricerca e delle didattiche nel campo dell'Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi per viaggi di studio e per partecipazione a convegni e congressi a favore di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo; costituire una biblioteca che raccolga le più importanti pubblicazioni su storia, cultura, arte, lingue ed ecosistemi dell'Africa; organizzare corsi e cicli di conferenze relativi alle culture e alle strutture sociali tradizionali e moderne, alle lingue, alla storia, alle arti, agli ecosistemi africani; organizzare corsi di lingue africane di particolare rilevanza pratica e culturale.

L'art. 3 dello statuto prevede altresì che per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività, il Centro si avvalga dei fondi stanziati in base alle deliberazioni annuali assunte dagli Enti fondatori; dei contributi versati dai Soci promotori; dei contributi di amministrazioni statali, di enti e di privati.

La natura delle finalità istituzionali dell'Associazione evidenziano la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese e ne dimostrano l'attinenza e la coerenza con le finalità pubbliche perseguite dalla Regione Piemonte ed elencate nel sopradetto Programma di attività.

In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.

Inoltre, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile, "dagli atti deliberativi dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività...".

Con recente Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (recante "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19"), il Consiglio Regionale ha approvato una serie di azioni finalizzate a salvaguardare il sistema culturale piemontese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contrastarne gli effetti sul sistema culturale piemontese. Con l'inserimento delle disposizioni in materia di cultura all'interno della suddetta l.r. 13/2020 il Consiglio regionale ha volutamente inteso richiamare, in una logica di continuità, seppur pesantemente condizionata dall'emergenza in atto, le finalità, i principi e gli obiettivi contenuti nella legge regionale 1° agosto 2018, n. 11, sottolineando in particolare il valore della cultura quale funzione pubblica, strumento di coesione, di promozione ed educazione sociale, di sviluppo economico delle comunità territoriali.

La difesa di tali obiettivi e principi, in un anno così profondamente segnato dall'emergenza sanitaria, pone

infatti come priorità assoluta la salvaguardia del sistema culturale piemontese e, al suo interno, delle strutture culturali e conseguentemente dei lavoratori del comparto, attivando un meccanismo che riconosca le spese di struttura e le attività comunque realizzate, anche senza un esito finale aperto al pubblico, ma comunque finalizzate al consolidamento o alla ridefinizione organizzativa delle proprie strutture, alle nuove progettualità e alla ripartenza delle attività, spostando l'attenzione "dai progetti" "ai soggetti", che dovranno comunque ridefinire e reinterpretare il proprio ruolo nel contesto mutato e presentare un programma delle attività svolte o da svolgere nell'anno di riferimento e un bilancio che registrerà un'incidenza maggiore rispetto al passato relativamente ai costi di struttura, ricercando un'equa mediazione tra la storicità della presenza operativa nel panorama culturale e il valore della progettazione presentata.

Vista la DGR. N. 48 - 1701 del 17 luglio 2020 ("L.r. 13/2020, art 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art 10, comma 2, del D.lgs 118/2001 s.m.i."), con la quale la Giunta Regionale ha tra l'altro previsto che il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte venga definito da specifiche convenzioni messe a punto dalla competente Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio e basate su un progetto per il 2020 coerente con la contingente situazione emergenziale e che accolga le tre aree di attività elencate nel medesimo provvedimento deliberativo e di seguito specificate: 1) attività rivolta al pubblico avvenuto nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza; 2) attività interna di riorganizzazione per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli occupazionali (per quegli ambiti non fondati esclusivamente sul volontariato); 3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza;

vista la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 ("DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo , sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1"), con la quale la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze da parte degli enti in cui la Regione è socio (art. 21) e le modalità di rendicontazione del sostegno economico assegnato ai suddetti Enti (art. 22);

vista la documentazione trasmessa dall'Associazione per l'accesso al contributo dell'anno 2020 ai sensi della suddetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e DGR 48-1701 del 17.7.2020, evidenziando per la programmazione culturale costi per complessivi € 30.000,00;

vista la DGR. n. 34-2381 del 27.11.2020 (L.r. n. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2020 a sostegno di progetti degli Enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e della promozione delle attività culturali. Impegno di spesa complessivo di Euro 432.500,00 (di cui Euro 173.000,00 sul cap. 182890/2020 e Euro 259.500,00 sul cap. 182890/2021), con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione Cultura, Turismo e Commercio alla stipula di apposita convenzione per l'anno 2020 con l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani, stanziando a tal fine la somma complessiva di € 10.000,00;

vista la l.r. n. 8 del 31.3.2020 ("Bilancio di previsione finanziario 2020-2022");

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-1198 del 3 aprile 2020 recante "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 25 – 2215 del 6.11.2020 (Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Quarta Integrazione);

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale con particolare riferimento allo svolgimento di attività dell'Associazione, in quanto caratterizzate da preminente interesse per la collettività;

verificata la corrispondenza dell'attività progettuale dell'Associazione con la sussistenza dell'interesse pubblico regionale a sostenerla e con l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione di tali progetti;

ritenuto opportuno nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura, Turismo e Commercio;

la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento, caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il triennio 2018/2020 e in attuazione della citata D.G.R. n. 34-2381 del 27.11.2020 ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con l'Associazione citata al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l'anno 2020, in piena armonia con la propria politica culturale.

Con il presente atto si assegna pertanto all'Associazione Centro Piemontese di studi Africani (con sede legale Via Vanchiglia, 4/E- Torino; C.F. 97523990014; cod. creditore: 17201) la somma di € 10.000,00 a valere sull'anno 2020 a sostegno di alcuni progetti elencati nell'art. 2 della convenzione.

Si attesta che il contributo assegnato per la realizzazione dei progetti oggetto dello schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale, non è soggetto a richiesta del C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

Lo schema della convenzione è riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

La liquidazione della somma di € 10.000,00 avverrà ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019, della DGR. n. 48-1701 del 17.7.2020 e secondo quanto richiamato all'art. 5 (Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata) della convenzione allegata, con le seguenti modalità:

- l'acconto, equivalente al 40%, nell'anno in corso, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento di assegnazione del sostegno economico;

- il saldo, pari al restante 60% nell'anno 2021, in base alle disposizioni contenute nella DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 su presentazione della seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

- b) prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione del Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

- c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate;

- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente in merito alla posizione IRES 4%. IVA, regolarità contributiva del personale impiegato, etc.

La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

Vista la circolare prot. n. 14927 del 19.5.2020 della Direzione della Giunta regionale avente ad oggetto "D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia). Acquisizione documentazione antimafia", si dà atto che ai sensi dell'art. 85, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pur rientrando il beneficiario nella categoria delle "associazioni" di cui all'art. 85 del citato decreto, non è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia poiché la contribuzione pubblica è inferiore all'importo di € 150.000,00.

Per le ulteriori modalità di impiego del contributo regionale si fa rinvio alla convenzione allegata.

Trattandosi di contribuzione pubblica pari ad € 10.000,00, l'Associazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 125, 126, 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), come modificata dalla legge n. 58/2019.

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che "la Commissione ritiene che il funzionamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico";

considerato che quanto sopra esposto consente di escludere che le attività progettuali oggetto della stipulanda convenzione si sostanzino in un'attività economica;

tenuto conto, altresì, del carattere infungibile delle attività di cui al progetto culturale oggetto della convenzione, nonché del fatto che l'intervento regionale concesso in favore del suddetto Ente non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità degli eventi culturali proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

si ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che l'assegnazione del contributo mediante stipula della convenzione con il suddetto Ente non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato.

Si dà atto che il presente procedimento amministrativo è stato concluso in 90 giorni decorrenti dall'assegnazione delle risorse, secondo quanto previsto dalla DGR. n. 48 - 1701 del 17 luglio 2020.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. N. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e s.m.i;
- la L.R. n. 11/2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura");
- il d.lgs. n. 97/2016 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche");

- la legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la legge n. 217/2010 ("Conversione in legge del decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza");
- il D.lgs. n. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42");
- la Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e s.m.i;
- il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 ("Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)");
- il D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- la l.r. n. 8 del 31.3.2020 ("Bilancio di previsione finanziario 2020-2022");
- la DGR. N. n. 23-7009 del 8.6.2018 (recante "Programma di attività in materia di promozione di beni e attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione");
- la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 ("DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1");
- la DGR. n. 34-2381 del 27.11.2020 (L.r. n. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2020 a sostegno di progetti degli Enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e della promozione delle attività culturali. Impegno di spesa complessivo di Euro 432.500,00 (di cui Euro 173.000,00 sul cap. 182890/2020 e Euro 259.500,00 sul cap. 182890/2021);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 16-1198 del 3 aprile 2020 recante "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3-8787 del 18 aprile 2019 recante "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per gli anni 2019, 2020 e 2021 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla medesima missione e programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A20)";
- il cap. 182890 ("Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali partecipate o con cui vigono apposite convenzioni (L.R. 11/2018) - Trasf. Associazioni"), Missione 05, Programma 02 del bilancio di previsione 2019, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con il citato provvedimento n. 25 - 2215 del 6.11.2020 (Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Quarta Integrazione");

DETERMINA

- di assegnare per l'anno 2020 all'Associazione Centro piemontese di Studi Africani, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di € 10.000,00 a sostegno dei progetti dell'Associazione illustrati nell'art. 2 dell'allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolata tra i medesimi progetti in base a quanto risulta dai documenti economico contabili agli atti del Settore competente, anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto ancorchè non allegati;
- di stipulare per l'anno 2020, per le motivazioni illustrate in premessa, apposita convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Centro piemontese di Studi Africani per il sostegno ai progetti dell'Associazione indicati nell'art. 2 della suddetta convenzione;
- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Associazione Centro piemontese di Studi Africani, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di impegnare la somma di € 10.000,00 a favore dell'Associazione Centro piemontese di studi africani (con sede legale Via Vanchiglia, 4/E- Torino; C.F 97523990014; cod. creditore: 17201) nel seguente modo: per € 4.000,00 sul capitolo 182890/2020, Missione 5, Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020; per € 6.000,00 sul capitolo 182890/2021, Missione 5, Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare la somma di € 10.000,00 assegnata per l'anno 2020 a favore dell'Associazione Centro Studi Africani secondo le modalità indicate nella premessa del presente atto e richiamate nell'art. 5 (Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata) della convenzione allegata;
- di dare atto che i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disponibilità di cassa;
- di dare atto che il beneficiario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di pubblicazione del contributo assegnato con il presente atto sul proprio portale istituzionale, come previsto dall'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e smi;
- di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che pur rientrando il beneficiario nella categoria delle "associazioni" di cui all'art. 85 del citato decreto, non è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia, poiché la contribuzione pubblica è inferiore all'importo di € 150.000,00;
- di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che l'assegnazione del contributo mediante stipula della convenzione con l'Associazione Centro piemontese di studi africani non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura, Turismo e Commercio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Ai fini dell'efficacia il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n.

97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A2001B - Promozione dei beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Allegato A

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E L'ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI
PER IL SOSTEGNO AI PROGETTI DELL'ANNO 2020**

Con la presente scrittura

Tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione Cultura, Turismo e Commercio, in persona di.....(di seguito "la Regione"), domiciliata ai fini del presente atto in Torino, Via Bertola 34

e

l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani (C.F. 97523990014), in persona di..... (di seguito l'"Associazione"), domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Vanchiglia, 4/E

Premesso che:

Con recente legge regionale n. 11 del 1.8.2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), entrata in vigore il 1.1.2019, il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti (ormai divenute obsolete) e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

All'art. 4 ("Funzioni della Regione"), comma 2, lettera d), la Regione nello specifico attua i propri progetti culturali "operando in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata attraverso il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi; sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive".

Nelle more dell'adozione dei nuovi strumenti di programmazione previsti dall'art. 7 della citata l.r. n. 11/2018 e visto il disposto dell'art. 43 ("Disposizioni transitorie") della l.r. n. 11/2018 il quale stabilisce al comma 2 che "Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge (...) restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge", si prende atto che mantiene a tutt'oggi la sua validità l'attuale Programma triennale di attività 2018-2020 della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, approvato con DGR. n. 23-7009 del 8.6.2018 (recante "Programma di attività in materia di promozione di beni e attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di

contributo. Approvazione”), sul quale la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 31.5.2018.

La Regione Piemonte negli anni ha sia promosso la costituzione sia aderito successivamente a numerosi enti culturali che, per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono dei punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l’ossatura principale del sistema culturale regionale. Si tratta di realtà culturali le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità, che svolgono attività di interesse della collettività o comunque strumentali rispetto a compiti pubblici essenziali e a pubbliche funzioni.

Il predetto Programma di attività, fra l’altro, riafferma il ruolo strategico degli enti stessi nella soddisfazione di esigenze di interesse pubblico garantito dalla Regione e dispone che la Giunta regionale definisca il proprio intervento a sostegno delle loro attività progettuali, nel rispetto della normativa vigente e verificata la disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli. Tra tali Enti è menzionata l’Associazione Centro Piemontese di Studi Africani (paragrafo “Gli enti culturali partecipati e controllati dalla Regione” del citato Programma di attività).

L’Associazione suddetta, con sede in Torino, è stata costituita in data 1.8.1983 a rogito Dr. Pierdomenico Clemente, segretario della Giunta Regionale (atto costitutivo registro in data 3.8.1983 al n. 13576-serie 3°, rep. n. 4964).

Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite iscrizione nel registro centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private della Regione Piemonte, in data 13/10/2004 al n. 517 , in attuazione della DGR. n. 9-24058 del 19.10.1988.

La Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 386-877 del 21.1.1983 ha approvato la costituzione del Centro, aderendo all’Associazione in qualità di socio fondatore.

Le finalità statutarie dell’Associazione (art. 2) prevedono che il Centro si attivi per promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, pubblicazioni, convegni, conferenze, mostre d’arte, concerti, spettacoli ed altre consimili manifestazioni culturali; collaborare con l’Università di Torino al potenziamento della ricerca e delle didattiche nel campo dell’Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi per viaggi di studio e per partecipazione a convegni e congressi a favore di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo; costituire una biblioteca che raccolga le più importanti pubblicazioni su storia, cultura, arte, lingue ed ecosistemi dell’Africa; organizzare corsi e cicli di conferenze relativi alle culture e alle strutture sociali tradizionali e moderne, alle lingue, alla storia, alle arti, agli ecosistemi africani; organizzare corsi di lingue africane di particolare rilevanza pratica e culturale.

L'art. 3 dello statuto prevede altresì che per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività, il Centro si avvalga dei fondi stanziati in base alle deliberazioni annuali assunte dagli Enti fondatori; dei contributi versati dai Soci promotori; dei contributi di amministrazioni statali, di enti e di privati.

La natura delle finalità istituzionali dell'Associazione evidenziano la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese e ne dimostrano l'attinenza e la coerenza con le finalità pubbliche perseguite dalla Regione Piemonte ed elencate nel sopradetto Programma di attività.

In coerenza anche con gli ormai costanti orientamenti della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, affinché il sostegno alla progettualità di un ente partecipato sia legittimo, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale, al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico e l'esigenza di corretta gestione per l'ente beneficiario ed occorre, altresì, che i soggetti privati cui il contributo è rivolto esercitino funzioni e compiti a favore della collettività rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio.

Inoltre, alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile, "dagli atti deliberativi dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività...".

Vista la recente Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, recante "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19"), con la quale il Consiglio Regionale ha approvato una serie di azioni finalizzate a salvaguardare il sistema culturale piemontese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contrastarne gli effetti sul sistema culturale piemontese;

vista la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 ("DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1"), art. 21.1 e 21.2 relativi all'indicazione della documentazione che gli Enti partecipati devono presentare per l'accesso al sostegno contributivo annuale;

vista la D.G.R. n. 48-1701 del 17.7.2020 ("L.r. 13/2020, art. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale"), con la quale la Giunta Regionale ha tra l'altro previsto che il sostegno alle attività degli Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte venga definito da specifiche convenzioni messe a punto dalla competente Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio e basate su un progetto per il 2020 coerente con la contingente situazione emergenziale e che accolga le tre aree di attività elencate nel medesimo provvedimento deliberativo e di seguito specificate: 1) attività rivolta al pubblico avvenuto

nel 2020 in presenza fisica o con modalità a distanza; 2) attività interna di riorganizzazione per fare fronte all'emergenza, anche a difesa dei livelli occupazionali (per quegli ambiti non fondati esclusivamente sul volontariato); 3) attività 2020 propedeutiche alla ripartenza;

vista la documentazione trasmessa dall'Associazione per l'accesso al contributo 2020 ai sensi della suddetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e DGR 48-1701 del 17.7.2020, che evidenzia una programmazione culturale per costi complessivi pari ad € 30.000,00;

preso atto che con la D.G.R. n. 34-2381 del 27.11.2020 (L.r. n. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2020 a sostegno di progetti degli Enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e della promozione delle attività culturali. Impegno di spesa complessivo di Euro 432.500,00 (di cui Euro 173.000,00 sul cap. 182890/2020 e Euro 259.500,00 sul cap. 182890/2021), la Giunta Regionale ha stanziato l'importo di Euro 10.000,00 in favore dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani per la realizzazione dei progetti di promozione culturale relativi all'annualità 2020, autorizzando contemporaneamente la Direzione Cultura, Turismo e Commercio a stipulare apposita convenzione per la gestione degli stessi;

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale con particolare riferimento allo svolgimento di attività dell'Associazione in quanto caratterizzate da preminente interesse per la collettività;

verificata la corrispondenza dell'attività progettuale dell'Associazione con la sussistenza dell'interesse pubblico regionale a sostenerla e con l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione di tali progetti;

alla luce di quanto sopra la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento, caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il triennio 2018/2020 e in attuazione della richiamata D.G.R. n. 34-2381 del 27.11.2020, ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l'anno 2019 del suddetto Ente, in piena armonia con la politica culturale della Regione Piemonte.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Gabriella Serratrice, dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura, Turismo e Commercio.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2

(Finalità e oggetto e della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti sottoscrittrici il sostegno regionale ai progetti culturali dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani per l'anno 2020.

2. In particolare, per l'anno 2020, la Regione Piemonte intende sostenere l'Associazione per la realizzazione dei seguenti progetti:

- progetto "Il consolidamento delle collaborazioni con enti internazionalistici e poi accademici";
- progetto "La diplomazia dell'acqua: una road map per il COP 2026";
- progetto "Dialoghi sull'Africa";
- progetto "Attivazione di tirocinii curriculari ed extracurriculari e borse lavoro";
- progetto "Il ruolo sociale e culturale delle comunità africane sul territorio";
- progetto "Public engagement, attività divulgative e comunicazione".

3. Il programma delle iniziative, correlato dal relativo preventivo economico, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorchè non allegati, e sono depositati agli atti del settore competente.

ART. 3

(Impegni a carico dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani)

1. L'Associazione, nell'ambito delle linee progettuali per l'anno 2020, realizza nella medesima annualità il programma di iniziative di cui all'art. 2.

2. L'Associazione in particolare:

- a) realizza il programma di attività per l'anno 2020 nei modi e nei tempi stabiliti dalla documentazione allegata alla presente convenzione;
- b) comunica alla Regione Piemonte le eventuali variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma di attività, che dovranno essere debitamente motivate e previamente autorizzate, come previsto dal successivo art. 5, comma 4.

3. L'Associazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. L'Associazione

resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione.

4. L'Associazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

5. L'Associazione si fa altresì carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo, di mantenimento e funzionamento delle strutture per le attività oggetto della convenzione.

6. L'Associazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Regione Piemonte ed esclusivamente destinato alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

7. L'Associazione è tenuta a presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute nel rispetto dei criteri di rendicontazione stabiliti dalla disposizione di cui al punto 22 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell'8.5.2017, come sostituito con D.G.R. n. 47-8828 del 18.4.2019, esplicitati nel successivo art. 5 del presente atto.

8. Agli obblighi contratti per la realizzazione delle attività e dei progetti oggetto della presente convenzione risponde esclusivamente l'Associazione con il proprio patrimonio.

ART. 4

(Impegni a carico della Regione Piemonte)

1. La Regione Piemonte si impegna ad erogare per l'anno 2020 a favore dell'Associazione un sostegno economico pari a € 10.000,00 per le progettualità di cui all'articolo 2 articolo, articolato tra i medesimi progetti in base a quanto risulta dai documenti economico contabili agli atti del Settore competente, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. E' esclusa qualsiasi forma di ripiano delle perdite gestionali dell'Associazione da parte di Regione Piemonte, qualora il contributo pubblico e gli eventuali corrispettivi erogati dagli utenti non dovessero coprire interamente i costi di gestione.

ART. 5

(Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata)

1. La liquidazione del sostegno economico di cui all'articolo 4 avviene con le modalità previste dall'art. 22.1 della citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 e della DGR. n. 48-1701 del 17.7.2020, ossia:

- l'acconto, equivalente al 40%, nell'anno 2020, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del sostegno economico;
- il saldo, pari al restante 60%, nell'anno 2021, su presentazione della seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

b) prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione del Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente (Consiglio di amministrazione o direttore). Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate.

2. La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

3. L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative all'attività oggetto della convenzione.

4. L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative all'attività oggetto della convenzione.

5. Al fine di consentire il totale utilizzo del contributo regionale, le eventuali modifiche del programma dell'attività finanziata oggetto di convenzione devono essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione Piemonte e dall'Associazione, secondo le rispettive procedure interne. La mancata autorizzazione di tali modifiche comporta il mancato riconoscimento delle stesse e delle spese correlate.

6. Qualora la rendicontazione evidenziasse un utilizzo parziale del contributo regionale o emergessero spese non congrue con le finalità per le quali il sostegno regionale è stato riconosciuto, gli uffici regionali provvederanno alla revoca delle somme non utilizzate o considerate non ammissibili.

7. Il beneficiario è tenuto a conservare agli atti la documentazione fiscale riferita alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui alla lettera b). Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche. La documentazione contabile attestante le spese riferite ai progetti svolti nell'anno 2020 deve recare una data non posteriore al 30/6/2021. Eventuali spese posteriori al 30/6/2021 non saranno ritenute ammissibili, salvo espressa richiesta di autorizzazione motivata da parte dell'Associazione. L'inosservanza del termine di cui sopra, non preventivamente autorizzata dal Settore competente, comporta il mancato riconoscimento della spesa effettuata al di fuori del termine consentito.

8. Trattandosi di contribuzione pari ad € 10.000,00, l'Associazione è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*), come modificata dalla Legge n. 58 del 30.4.2019.

ART. 6

(Durata e recesso dalla convenzione)

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2020 e decorre dalla data della sua sottoscrizione, fatta salva l'osservanza degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 5. comma 1.
2. La Regione potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico.
3. L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previa comunicazione scritta.

ART. 7

(Modifiche alla convenzione)

1. Eventuali modifiche alla convenzione in periodo di vigenza dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti.

ART. 8

(Evidenza dell'intervento pubblico)

1. L'Associazione è tenuta a evidenziare la partecipazione della Regione Piemonte in tutti i materiali relativi ai progetti oggetto della presente Convenzione, anche attraverso l'apposizione del marchio ufficiale della Regione stessa.

ART. 9

(Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

ART. 10

(Spese contrattuali)

1. Il presente Accordo è redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B D.P.R. 642/1972.
2. Il presente Accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà

assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.

3. Le eventuali spese di registrazione e le spese di bollo inerenti il presente accordo sono a carico dell'Associazione.

ART. 11
(Foro competente)

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

ART. 12
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto
Torino,

Per la Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Commercio (f.to digitalmente)	Per l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani (f.to digitalmente)
--	--

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 309/A2001B/2020 DEL 02/12/2020**

Impegno N°: 2020/11840

Descrizione: L.R. N. 11/2018 E DGR N. 34-2381 DEL 27.11.2020. CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI FINALIZZATA A SOSTENERE I PROGETTI DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 (DI CUI € 4.000,00 SUL CAP. 182890/2020 ED € 6.000,00 SUL CAP. 182890/2021).

Importo (€): 4.000,00

Cap.: 182890 / 2020 - FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI PARTECIPATE O CON CUI VIGONO APPOSITE CONVENZIONI (L.R. 11/2018) - TRASF. ASSOCIAZIONI

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 17201

PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 309/A2001B/2020 DEL 02/12/2020**

Impegno N°: 2021/2747

Descrizione: L.R. N. 11/2018 E DGR N. 34-2381 DEL 27.11.2020. CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI FINALIZZATA A SOSTENERE I PROGETTI DELL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 (DI CUI € 4.000,00 SUL CAP. 182890/2020 ED € 6.000,00 SUL CAP. 182890/2021).

Importo (€): 6.000,00

Cap.: 182890 / 2021 - FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI PARTECIPATE O CON CUI VIGONO APPOSITE CONVENZIONI (L.R. 11/2018) - TRASF. ASSOCIAZIONI

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 17201

PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021